



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER IL SISTEMA
Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Roma, 20/03/2020

Prot. 0002218

Com. n.6

Oggetto: Dispositivi di protezione individuale (DPI) – Validazioni straordinarie in deroga
Indicazioni operative dell'INAIL

L' art. 15, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 (CuraItalia) ha attribuito in via straordinaria all'Inail la funzione di validazione dei DPI da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine dello stato di emergenza COVID-19, in deroga alle vigenti disposizioni.

A tal fine produttori ed importatori dovranno inviare un'autocertificazione che attesti le caratteristiche tecniche dei DPI e il rispetto degli standard di sicurezza e di qualità previsti dalla normativa.

Sul sito dell'Istituto sono presenti le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga:

- Istruzione operativa del 19 marzo 2020
- Certificazione e verifica DPI Covid-19

La deroga si applica solo a quei DPI funzionali al contenimento dei rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e che vengono di seguito riportati:

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA
Protezione occhi	Occhiali (DPI II cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi	Occhiali a maschera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione occhi e mucose	Visiera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie	Semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009
Protezione vie respiratorie	Semimaschera e quarti di maschera	UNI EN 140:2000
Protezione corpo	Indumenti di protezione (DPI III cat.)	UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013
Protezione mani	Guanti monouso (DPI III cat.)	UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

		UNI EN 455
Protezione arti inferiori	Calzari (DPI I, II, III cat.)	UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014

Chi intende produrre, importare o immettere in commercio i DPI sopraelencati dovrà utilizzare il facsimile di autocertificazione disponibile sul portale dell'Istituto, allegando la documentazione necessaria per la validazione che include:

- la relazione tecnica descrittiva che individua il tipo di DPI;
- le prove tecniche effettuate e i relativi risultati.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it che è valida sull'intero territorio nazionale. Non saranno istruite richieste inoltrate ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Eventuali richieste o materiale già inviati non saranno presi in considerazione e dovranno essere NUOVAMENTE inoltrati alla casella di posta elettronica appositamente dedicata, sempre usando il fac simile di autocertificazione.

L'Inail, nel termine di tre giorni dalla ricezione dell'autocertificazione e della relativa documentazione, si pronuncerà circa la rispondenza dei DPI alle norme vigenti.

Qualora tali DPI dovessero risultare non conformi, dovrà essere immediatamente interrotta la produzione o l'importazione per l'immissione in commercio.

Al termine del periodo di emergenza i DPI validati in attuazione del D.L. 18/20, per continuare ad essere prodotti, importati i commercializzati dovranno ottenere la MARCATURA CE seguendo la procedura standard.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dr. Pierpaolo Masciocchi

Allegato: Testo integrale con facsimile di autocertificazione